



COMUNE DI TORNARECCIO

(Provincia di Chieti)

P.I. 00636960692
Via Del Carmine, n. 8
66046 TORNARECCIO

C.F. 81001210699
Telefono e fax 0872-868884
Telefono 0872-868139

ORDINANZA ATTIVITA' DI PREVENZIONE E LOTTA ATTIVA CONTRO GLI INCENDI BOSCHIVI

N. 18/2017 Reg. Ord.

del 14 giugno 2018

IL SINDACO

CONSIDERATO che l'approssimarsi della stagione estiva può favorire l'insorgere ed il propagarsi di incendi nelle aree incolte e/o abbandonate;

RILEVATO che nel Territorio Comunale sono presenti, anche in prossimità di aree aperte al pubblico uso, terreni incolti ed infestati da sterpi ed arbusti, che possono considerarsi facile esca e/o strumento di propagazione del fuoco;

RITENUTA la necessità di adottare iniziative volte a prevenire eventi di pericolo per la pubblica incolumità;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 412 del 19 maggio 2014 ad oggetto: Legge 21 novembre 2000, n. 353 – Programma delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi-;

Vista la L.R. 4 gennaio 2014, n. 3, Legge organica in materia di tutela e valorizzazione delle foreste, dei pascoli e del patrimonio arboreo della regione Abruzzo. (Approvata dal Consiglio regionale con [verbale n. 169/7 del 12 dicembre 2013](#), pubblicata nel BURA 10 gennaio 2014, n. 3 Speciale ed entrata in vigore l'11 gennaio 2014)

Visto il Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91 ;

RITENUTO di:

- dichiarare, lo stato di "grave pericolosità di incendi boschivi" dal 21 Giugno al 30 settembre di ogni anno, per tutte le superfici boscate del territorio Comunale;
- stabilire prescrizioni e divieti ad integrazione delle norme contenute nel R.D. 30.121923, n. 3267 e relativo regolamento ;



COMUNE DI TORNARECCIO

(Provincia di Chieti)

Considerato dover fornire la più ampia informazione sui contenuti del presente provvedimento alla popolazione ed alle forze dell'ordine preposte alla vigilanza in materia;

ORDINA

Per le motivazioni espresse in narrativa :

1) di dichiarare, lo stato di "grave pericolosità di incendi boschivi" **dal 21 giugno al 30 settembre di ogni anno**, per tutte le superfici boscate del Comune di Tornareccio;

2) di stabilire, durante il periodo di grave pericolosità nelle zone boscate, ad integrazione delle norme contenute nel R.D. 30.12.1923, n. 3267 e relativo regolamento e delle prescrizioni di massima e di Polizia Forestale vigenti nella Provincia le seguenti prescrizioni e divieti:

- Accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare motori, fornelli o inceneritori che producano faville o braci, fumare o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio;

- ai conduttori di veicoli munite di marmitte catalitiche di parcheggiare su pratio nei boschi;

- entro il limite di 200 metri dall'estremo margine del bosco è, in ogni caso vietato, **dal 21 Giugno al 30 settembre di ogni anno l'accensione dei fuochi;**

- **Dal 21 Giugno al 30 settembre di ogni anno**, è vietato gettare dai veicoli in movimento fiammiferi, sigari o sigarette accese;

- il divieto di abbruciamento delle stoppie e degli altri residui di lavorazione agro-silvo-pastorale, in ottemperanza dell'art. 38 comma 1 della legge 2 maggio 1995, n. 17; tale azione può essere eseguita solo previa autorizzazione scritta rilasciata dal Comando della Stazione Forestale competente per giurisdizione.

- dal 21 Giugno al 30 settembre di ogni anno è vietata la combustione del materiale agricolo o forestale derivante da sfalci, potature o ripuliture ; di tale materiale è consentita la combustione in loco e al di fuori dei centri abitati, in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro, dal 1° ottobre al 20 giugno di ogni anno ;

RENDE NOTO

I proprietari ed i possessori a qualsiasi titolo di terreni incolti, agrari, boschi, prati e pascoli devono adoperarsi in ogni modo al fine di evitare il possibile insorgere e propagazione di incendi.

Altresì devono adoperarsi per pulire dalla vegetazione erbacea e/o arbustiva le aree boscate, pascolive, agrarie e/o incolte confinanti con strade e altre vie di transito per una profondità di almeno 5 metri dal confine delle strade medesime.

Gli stessi saranno ritenuti responsabili dei danni che si verificassero per loro negligenza e/o per l'inosservanza delle vigenti disposizioni di legge.



COMUNE DI TORNARECCIO

(Provincia di Chieti)

Salvo che il fatto costituisca reato, la mancata osservanza degli obblighi e dei divieti sopraindicati, comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dalla legislazione vigente, in particolare quelle previste dalla legge 21 novembre 2000, n. 353.

Si rammenta che l'incendio boschivo, sia esso doloso o colposo, è un reato, e come tale, perseguito penalmente (art. 423 bis. Del C.P.P.)

Tutti i cittadini sono tenuti a segnalare alle Autorità competenti le situazioni di rischio e di illegalità ai seguenti recapiti telefonici:

- Sala Operativa Unificata Permanente regione Abruzzo numero verde 800 861 016 oppure 800 860 146 ;
- Corpo Forestale dello Stato 1515 ;
- Vigili Del Fuoco 115 ;
- Carabinieri 112 ;
- Polizia di Stato 113;

Gli agenti di Polizia locale sono incaricati di far osservare la presente ordinanza.

DISPONE

che alla presente ordinanza venga data la massima pubblicità mediante affissione all'albo comunale e presso le bacheche pubbliche e mediante divulgazione tramite tutti i mezzi di informazione pubblica

che alla presente ordinanza **venga data la massima pubblicità** mediante affissione:

All'Albo Pretorio - Sede

Alle bacheche pubbliche - Loro Sedi

e una copia sia trasmessa :

All'Ufficio di Polizia Municipale – Sede

Al Comando Stazione del Corpo Forestale Dello Stato di Atesa;

Al Responsabile dell'Ufficio Tecnico - Sede

Al Comando della Stazione dei Carabinieri di Archi

Alla Prefettura di Chieti

RICORDA CHE

- Ai sensi dell'art. 5, III co. della Legge n. 241/90 e s.m.i l'ufficio competente è l'Ufficio Tecnico Comunale ed il Responsabile del Procedimento è il Geom. Michele Mastrovincenzo.
- Ai sensi dell'art. 3, IV co. L. n. 241/1990 e s.m.i, avverso la presente è ammesso ricorso al TAR Abruzzo entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente all'Albo pretorio comunale. Il ricorso deve essere inviato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento anche all'Amministrazione Comunale
- Ai sensi dell'art. 10 L. n. 241/1990 e s.m.i, gli interessati possono prendere visione degli atti e farne copia in orario d'ufficio, previo appuntamento presso l'Ufficio Tecnico Comunale
- A chiunque spetti è fatto obbligo di osservare e fare osservare il presente provvedimento.

Dalla residenza Municipale

Il 14 giugno 2018

IL SINDACO

(F.to Prof. Remo Fioriti)